



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1902

Roma — Lunedì 7 Luglio

Numero 157

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Balsani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Balsani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
 " a domicilio nel Regno: " 30; " 15; " 8
 Per gli Stati dell'Unione postale: " 50; " 25; " 13
 Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
 Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
 Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

Inserzioni

Atti giudiziari L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
 Altri annunzi 0.30 }
 Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
 Amministrazione della Gazzetta.
 Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa
 al foglio degli annunzi.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: Leggi dal n. 242 al 246, riflettenti, rispettivamente: disposizioni circa il lavoro delle donne e dei fanciulli negli opifici industriali, laboratori, ecc.; stanziamenti straordinari di somme per i lavori di sistemazione dell'ex-Convento delle Grazie in Milano ad uso della Biblioteca Braidense, e per quelli ai locali del gabinetto di fisiologia annesso alla R. Università di Bologna; costruzione ed esercizio dell'Acquedotto Pugliese e tutela della silvicoltura nel bacino idrologico del Sele; istituzione di un Ufficio del lavoro presso il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio — R. decreto n. 240 che proroga al 30 settembre 1902 il termine assegnato pel compimento dei propri lavori alla Commissione per l'esame delle Convenzioni ferroviarie — R. decreto n. CCII (Parte supplementare) relativo a costituzione di Ente morale — Relazione e R. decreto sullo scioglimento del Consiglio comunale di Rho (Milano) — Ministero delle Poste e dei Telegrafi: Avviso — Ministero del Tesoro - Direzione Generale del Tesoro: Prezzo del cambio per certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione — Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio - Divisione Industria e Commercio: Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno — Concorsi.

PARTE NON UFFICIALE.

Senato del Regno: Seduta del 5 luglio — Diario Estero — Lavori legislativi nel periodo dal 20 febbraio al 1° luglio 1902 della Camera dei Deputati — R. Accademia delle Scienze di Torino: Adunanze dell'8 e 15 giugno — **Notizie varie — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 242 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I fanciulli dell'uno e dell'altro sesso per essere ammessi al lavoro negli opifici industriali, nei laboratori, nelle arti edilizie e nei lavori non sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie, devono avere almeno l'età di 12 anni compiuti.

Potranno però rimanere quelli di 10 anni compiuti, che vi si trovino già impiegati alla data dell'attuazione della presente legge.

Salvo il disposto dell'articolo 4, nei lavori sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie non possono essere impiegati i fanciulli di età inferiore ai 13 anni compiuti e le donne di qualsiasi età.

Dopo tre anni dalla promulgazione della presente legge, nei lavori sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie, ove non esista trazione meccanica, non potranno essere impiegati i fanciulli di età inferiori ai 14 anni compiuti.

Potranno però rimanere quelli di 11 anni compiuti che vi si trovino già impiegati alla data della presente legge.

Salvo ugualmente il disposto dell'articolo 4, nei lavori pericolosi o insalubri, ancorchè non sieno eseguiti in opifici industriali, cave, miniere o gallerie, non pos-

sono essere impiegati i fanciulli di età minore di 15 anni compiuti e le donne minorenni.

Art. 2.

Non possono essere ammessi ai lavori contemplati in questa legge e nel Regolamento, di cui nell'articolo 15, le donne minorenni ed i fanciulli sino a 15 anni compiuti, che non sieno forniti d'un libretto e d'un certificato medico, scritto nel libretto, da cui risulti che sono sani e adatti al lavoro, cui vengono destinati.

Il libretto sarà conforme al modello che sarà stabilito nel Regolamento, verrà somministrato ai Comuni dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, e rilasciato gratuitamente all'operaio dal Sindaco del Comune, dove questi ha la sua dimora abituale.

Il libretto deve indicare: la data di nascita della donna minorenne e del fanciullo; che sono stati vaccinati; che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati; che hanno frequentato il corso elementare inferiore, ai sensi dell'articolo 2 della legge del 15 luglio 1877, n. 3961.

Ai fanciulli, che, alla data della promulgazione di questa legge, manchino di quest'ultimo requisito, è concesso un termine di tre anni per mettersi in regola.

L'ufficiale sanitario del Comune deve eseguire la visita medica e rilasciare il certificato nel libretto, senza alcun compenso a carico dell'operaio.

La spesa eventuale, tanto della prima visita medica, quanto delle successive, sarà a carico dei Comuni. Nel Regolamento sarà stabilito in quali casi la visita medica dovrà essere ripetuta.

Il libretto, il certificato medico, il certificato di nascita e tutti i documenti necessari per ottenerli saranno esenti da tassa di bollo.

Art. 3.

Chiunque impieghi donne di qualsiasi età o fanciulli di età inferiore ai 15 anni compiuti, in lavori contemplati dalla presente legge e dal Regolamento, deve farne in ogni anno regolare denuncia nei termini e nei modi che saranno stabiliti dal Regolamento.

Dovrà pure nel corso dell'anno denunciarsi qualsiasi modificazione per cessazione permanente dei lavori, per cambiamento di Ditta, per adozione di motori meccanici, o per altre cause, che saranno stabilite dal Regolamento. Le denunce saranno fatte in doppio esemplare alla Prefettura della provincia dove l'azienda è esercitata, che le trasmetterà subito al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, e dovrà tenere un registro con le indicazioni desunte dalle singole denunce.

Tutti gli esercenti di aziende soggette a questa legge devono presentare, entro sei mesi dall'applicazione di essa, una nuova denuncia, indipendentemente da quelle presentate in base alla legge 11 febbraio 1886, n. 3657 (serie 3^a), ed al Regolamento 17 settembre 1886, n. 4082 (serie 3^a).

Art. 4.

Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio su-

periore di Sanità e del Consiglio delle Industrie e del Commercio, verranno determinati i lavori pericolosi o insalubri vietati ai fanciulli d'ambo i sessi, di età inferiore ai 15 anni compiuti, e alle donne minorenni.

Nello stesso modo saranno determinati, in via di eccezione, i lavori pericolosi e insalubri, nei quali potranno essere impiegati i fanciulli fino ai 15 anni compiuti e le donne minorenni, con le cautele e le condizioni che saranno reputate necessarie.

Art. 5.

Il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai 15 anni compiuti ed alle donne minorenni. Potranno però rimanere le donne di età superiore ai 15 anni compiuti, le quali, alla data della promulgazione di questa legge, si trovino già impiegate in opifici industriali, cave o miniere.

Trascorsi cinque anni dalla promulgazione di questa legge, il lavoro notturno sarà vietato alle donne di qualsiasi età.

Durante questi cinque anni le donne di qualsiasi età addette al lavoro notturno dovranno essere munite di libretto ai sensi dell'articolo 2.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio potrà, sul parere favorevole del Consiglio sanitario provinciale, permettere, durante il triennio dalla promulgazione di questa legge, che alle donne minorenni attualmente impiegate in opifici industriali possano essere sostituite altre donne minorenni d'età superiore ai 15 anni compiuti.

Per lavoro notturno s'intende quello che si compie tra le ore 20 e le 6 dal 1° ottobre al 31 marzo; e dalle 21 alle 5 dal 1° aprile al 30 settembre.

Dove però il lavoro sia ripartito in due mute, esso potrà cominciare alle ore 5 e protrarsi fino alle 23.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio potrà, sul parere favorevole del Consiglio sanitario provinciale, variare i limiti sopraddetti del lavoro notturno nei luoghi ove ciò sia richiesto da condizioni speciali di clima e di lavoro.

Art. 6.

Le puerpere non possono essere impiegate al lavoro se non dopo trascorso un mese da quello del parto, e in via eccezionale anche prima di questo termine, ma in ogni caso dopo tre settimane almeno, quando risulti da un certificato dell'ufficio sanitario del Comune di loro dimora abituale, che le condizioni di salute permettono loro di compiere, senza pregiudizio, il lavoro nel quale intendono occuparsi.

Art. 7.

I fanciulli d'ambo i sessi, che hanno compiuto il decimo anno, ma non ancora il dodicesimo, non possono essere impiegati nel lavoro per più di 8 nelle 24 ore dal giorno; non più di 11 ore i fanciulli di ambo i sessi dai 12 ai 15 anni compiuti, e non più di 12 ore le donne di qualsiasi età.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio potrà temporaneamente ed eccezionalmente autorizzare, sentito il parere del Consiglio sanitario provinciale, che l'orario giornaliero dei fanciulli dai 12 ai 15 anni compiuti venga prolungato al massimo fino alle 12 ore, quando ciò sia imposto da necessità tecniche ed economiche.

Art. 8.

Il lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi età deve essere interrotto da uno o più riposi intermedi, della durata complessiva di un'ora almeno, quando supera le 6, ma non le 8 ore; di un'ora e mezzo almeno quando supera le ore 8, ma non le 11; di 2 ore quando supera le 11 ore.

In nessun caso il lavoro per i fanciulli e le donne minorenni può durare senza interruzioni per più di 6 ore.

Art. 9.

Alle donne di qualsiasi età e ai fanciulli fino ai 15 anni compiuti dev'essere dato ogni settimana un intero giorno (24 ore) di riposo.

Art. 10.

Salvo le prescrizioni d'altre leggi e Regolamenti i proprietari, i gerenti, direttori, gli impresari, i cottimisti che impieghino fanciulli o donne di qualsiasi età, devono adottare e fare eseguire, a norma del Regolamento, tanto nei locali dei lavori e nelle relative dipendenze, quanto nei dormitori, nelle stanze di allattamento e nei refettori i provvedimenti necessari a tutela dell'igiene, della sicurezza e della moralità.

Nelle fabbriche dove si impiegano donne, dovrà permettersi l'allattamento sia in una camera speciale annessa allo stabilimento, sia permettendo alle operaie nutrici l'uscita dalla fabbrica nei modi e nelle ore che stabilirà il Regolamento interno, oltre i riposi prescritti dall'articolo 8.

La camera speciale di allattamento dovrà però sempre esistere nelle fabbriche dove lavorano almeno cinquanta operaie.

Art. 11.

I Regolamenti interni delle aziende contemplate dalla presente legge devono uniformarsi alle disposizioni di essa e del Regolamento, di cui nell'articolo 15, e devono essere muniti del visto del Sindaco, come attestazione d'autenticità, ed affissi in luogo, dove ne sia agevole la lettura agli interessati ed ai funzionari, di cui nell'articolo seguente.

Art. 12.

L'esecuzione della presente legge è affidata al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, il quale esercita la necessaria vigilanza per mezzo degli ispettori delle industrie, degli ingegneri e aiutanti ingegneri, delle miniere e degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Le persone incaricate del servizio di sorveglianza hanno libero accesso negli opifici industriali, nelle miniere, nelle cave e nelle gallerie, e accerteranno le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del Regolamento.

I verbali relativi saranno immediatamente trasmessi all'Autorità giudiziaria competente.

Copia ne sarà pure trasmessa per notizia alla Prefettura locale.

Alle persone suddette sono applicabili le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 5 della legge 17 marzo 1898, n. 80, rispetto alla divulgazione di segreti di fabbrica.

Art. 13.

Chiunque, essendo tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nei primi nove articoli della presente legge, vi contravviene, è punito con ammenda sino a 50 lire, per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa sorpassarsi la somma complessiva di lire 5000.

Per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 10 e 11, la pena è dell'ammenda da 50 alle 500 lire.

Per le contravvenzioni alle disposizioni del Regolamento preveduto nell'articolo 15 si potrà comminare l'ammenda sino a 50 lire.

In caso di recidiva la pena è aumentata da un sesto ad un terzo.

Il provento delle pene pecuniarie sarà devoluto alla Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità al lavoro, istituita con la legge del 17 luglio 1898, n. 350.

Art. 14.

Nelle contravvenzioni, per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda, l'imputato può far cessare il corso dell'azione penale, pagando, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente al massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del procedimento.

Art. 15.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, le norme per l'attuazione di essa saranno stabilite in un Regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore di Sanità e del Consiglio dell'Industria e del Commercio. La legge entrerà in vigore quattro mesi dopo la pubblicazione del Regolamento.

Le successive modificazioni al Regolamento entreranno pure in vigore quattro mesi dopo la loro pubblicazione.

Art. 16.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: Cocco-ORTU.

Il Numero 243 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire sessantaduemilatrecento (L. 62.300) per i lavori di sistemazione dei locali dell'ex-convento delle Grazie, in Milano, ad uso della Biblioteca Braidense.

La detta somma, ripartita in tre esercizi finanziari, 1902-003, 1903-004 e 1904-005, sarà iscritta in un capitolo apposito del bilancio del Ministero dell'Istruzione Pubblica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

N. NASI.

Visto, *Il Guardasigilli*: Cocco-ORTU.

Il Numero 244 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 5000 per lavori di sistemazione dei locali del gabinetto di fisiologia nella R. Università degli studi di Bologna.

Art. 2.

Tale spesa, che viene compensata da uguale somma pagata all'Erario dal Municipio di Bologna, in corrispettivo del prezzo di espropriazione di una parte del fabbricato demaniale attualmente in uso del detto Istituto, verrà iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio finanziario 1901-1902.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello

Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

NASI.

Visto, *Il Guardasigilli*: Cocco-ORTU.

Il Numero 245 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Costruzione, manutenzione ed esercizio dell'Acquedotto

Art. 1.

È istituito un Consorzio fra lo Stato e le tre provincie di Foggia, Bari e Lecce, avente per iscopo la costruzione, la manutenzione e l'esercizio perpetuo dell'Acquedotto Pugliese.

Il Consorzio ha personalità giuridica, responsabilità verso i terzi e patrimonio distinti da quelli dello Stato e delle dette provincie.

Le funzioni e le attribuzioni di esso saranno determinate in uno Statuto da approvarsi per R. decreto.

La rappresentanza legale del Consorzio è attribuita esclusivamente allo Stato, il quale ne avrà anche la gestione fino all'apertura dell'esercizio dell'Acquedotto.

Art. 2.

La costruzione, la manutenzione, le riparazioni ordinarie e straordinarie e l'esercizio dell'Acquedotto saranno concessi in unico appalto all'industria privata, mercè gara internazionale fra Ditte riconosciute idonee dal Ministero dei Lavori Pubblici.

La concessione avrà la durata di novant'anni, decorrenti dall'approvazione del collaudo definitivo dell'opera.

Lo Stato e le tre provincie concorreranno alla spesa, giusta l'articolo 5.

Art. 3.

Nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici, sarà stanziata, in apposito capitolo, a titolo di concorso dello Stato e delle provincie nella spesa dell'Acquedotto, la somma di L. 1,000,000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1903-004 al 1907-008 e di L. 5,000,000 dal 1908-009 al 1931-032.

In un capitolo della parte straordinaria del bilancio dell'entrata verrà stanziata la somma di L. 1,000,000 da riscuotersi dallo Stato a titolo di contributo delle tre provincie, a cominciare dall'esercizio 1907-008.